



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 26/06/2018

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata del 17/02/2014, promossa dall'Impresa Ciaramitaro.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Giugno nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

SEDUTA DI PROSECUZIONE

1) Tambè	Alessandro	9) Flammà	Danila
2) Perri	Clorinda	10) Di Dio	Giovanni assente
3) Cumia	Salvatore	11) Baglio	Katia assente
4) Ferrigno	Fabrizio	12) Alessi Batù	Vanessa assente
5) Zuccalà	Calogero	13) Cumia	Kevin assente
6) Strazzanti	Stella	14) Vetriolo	Giuseppe
7) Patti	Giovanni	15) Ferrigno	Giuseppe
8) Strazzante	Michela	16) Barresi	Jasmine
Presenti n.	10	Scrutatori:	Tambè Alessandro
Assenti n.	6		Vetriolo Giuseppe
			Ferrigno Fabrizio

Presiede il Vice Presidente Clorinda Perri

Partecipa alla seduta il V. Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Vice Presidente : punto all'ordine del giorno " Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata del 17 2 2014 promossa dall'impresa Ciaramitaro"

Leggo la proposta di deliberazione. Dichiaro aperta la discussione .

Il Consigliere Tambè: i debiti fuori bilancio sono sempre un punto complesso da trattare perché è complessa la materia che ne alla base noi sappiamo che un ente deve prevedere una spesa nella misura congrua. E' chiaro che quello è uno dei motivi per cui si crea un debito fuori bilancio altro caso altra fattispecie per la quale si crea un debito fuori bilancio. Faccio il discorso una volta soltanto per tutti i debiti fuori bilancio che sono posti all'ordine del giorno .

Questo debito si origina per delle sentenze esecutive che ha visto soccombente il Comune di Barrafranca. E' chiaro che la manifestazione finanziaria già si è verificata nel senso che il Comune già ha pagato proprio perché c'è stata una sentenza esecutiva, il Consiglio comunale quindi, l'organo deputato a farlo deve semplicemente votare per la regolarizzazione contabile, perché questo debito che è già stato pagato deve trovare una sua regolarizzazione nella contabilità dell'ente. Tutto questo è il problema del debito fuori bilancio. Ogni volta questi punti li rinviemo perché c'è quasi una difficoltà enorme, sono procedimenti vecchi di cui nessuno di noi è responsabile perché comunque ci sono state tutta una serie di azioni che magari si potevano fare, non sono state fatte e il

Comune è stato condannato con sentenza esecutiva e quindi non si può fare altro che prenderne atto.

Il Consigliere Ferrigno F.: chiede conferma se il debito è stato pagato. Si conferma il pagamento del debito.

Il Vice presidente: direi di mettere ai voti la proposta a meno che qualcuno non vuole fare l'intervento per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Tambè: dichiaro l'astensione del movimento.

Risultano alle ore 1.51 presenti n. 10 Consiglieri e n. 6 assenti(Zuccalà, Di Dio, Strazzante M., Baglio , Alessi Batù, Cumia K.).Mettiamo la proposta ai voti chi è favorevole rimanga seduto chi è contrario si alzi.

Astenuti 5 : Tambè, Barresi, Ferrigno G., Cumia S., Perri)

Favorevoli 5: Strazzanti , Patti, Vetriolo, Ferrigno F. , Flammà)

La proposta è respinta.

Patti chiede ufficialmente cosa succede se il Consiglio comunale non approva i debiti fuori bilancio.

Dott.ssa Crescimanna: Comunque i debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla Procura della Corte dei Conti.

| Letto, approvato e sottoscritto:

IL V. PRESIDENTE

F.to Clorinda Perri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Alessandro Tambè

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa. Giuseppna Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Determinazione del Capo del I Settore

n. 54/290 del 28-04-2014

**Oggetto: Regolarizzazione partita contabile a seguito di esecuzione forzata del
17/02/2014, promossa dall'Impresa Ciaramitaro.**

L'anno 2014, addi *ventinove* del mese di Gennaio nell'Ufficio del Capo del I Settore.

OGGETTO: Regolarizzazione partita contabile a seguito di esecuzione forzata del 17/02/2014 promossa dall'Impresa Ciaramitaro.

IL CAPO DEL I SETTORE

Premesso che:

- con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 12/11/2009, l'Impresa Ciaramitaro Salvatore ha instaurato la procedura esecutiva n. 476/2009 R.G.Es. per il recupero coattivo delle somme dovute dal Comune di Barrafranca in virtù della Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. 85/2009 Reg. Sent;
- il G. E. assegna al creditore procedente Impresa Ciaramitaro Salvatore n.q. di capogruppo della RTI, in persona del rapp. legale pro-tempore, la somma complessiva di € 77.719,24, per credito specificato nell'ordinanza emessa dal G. E. in data 17/7/13, comprensiva di registrazione sentenza CTU, spese legali liquidate in sentenza e specifica precetto in atti, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale di € 21.263,59, con decorrenza dal 19 dicembre 2013, fino all'effettivo soddisfo, nonché le superiori spese liquidate e quelle successive occorrente, compresa l'eventuale tassa di registrazione del provvedimento, nella misura complessiva di € 81.415,80 e ordina al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente;

Vista l'allegata quietanza n. 438 del 17/02/2014, con la quale il Sig. Ciaramitaro Salvatore dichiara di avere ricevuto dal Tesoriere del Comune di Barrafranca l'importo di € 81.415,80, per la causale di cui sopra;

Vista la nota prot. Int. n. 37 del 19/02/2014, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette copia dell'Esecuzione forzata del 1/02/2014 a seguito dell'atto di pignoramento dell'Impresa Ciaramitaro per provvedere alla regolarizzazione della partita contabile e predisporre il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio;

Ritenuto, per quanto sopra, di dovere provvedere alla regolarizzazione contabile di tale complessiva somma;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Visto il vigente regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

Visto l'O. R. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

Per quanto sopra detto e che qui di seguito si intende integralmente riportato:

1. Regolarizzare la partita contabile di cui al debito liquidato al Sig. Ciaramitaro Salvatore, nato a Barrafranca il 29/04/1946, per la complessiva somma di € 81.415,80, pagato con quietanza n. 438 del 17/02/2014 dal Banco Popolare Società Cooperativa - Tesoreria Comunale, dando atto che si procederà con l'emissione di mandato alla Tesoreria Comunale anziché a favore del creditore;
2. Impegnare la somma di € 81.415,80 sul Cap. 2163 "Fondo debiti fuori bilancio - residui"
3. Di sottoporre al Consiglio Comunale, con successivo atto, il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. vo 267/2000.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

C.a.p. 94012 - Cod. Fis. 80003210863 - P. IVA 00429180862 - Tel. 0934-496011

II SETTORE – SERVIZI FINANZIARI

Barrafranca, li 19-02-2014

Prot. N.: 37

Allegati:

AL CAPO SETTORE CONTENZIOSO

Risposta al foglio del:

SEDE

n.:

2153
Foglio delib. f. l.
res. dar.

OGGETTO: Atto di pignoramento verso terzi ex art. 543 c.p.c.

Unitamente alla presente si invia copia dell'esecuzione forzata del 17-02-2014 a seguito dell'atto di pignoramento dell'Impresa Ciaramitaro, nella qualità di capogruppo della R.T.I., affinché la S.V. provveda a regolarizzare la partita contabile e successivamente a predisporre il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

DATA 17.02.2014 *****

ENTRATA	PROV. (U)			

***** QUISTANZA N. 138 *****

IL SOTTOSCRITTO CIARAMITARO SALVATORE

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

LA SOMMA DI EURO RL. 415,00 ***** (OTTANTANMILAQUATTROCENTOQUINDICI/00*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : ASSEGNAZIONE N476/2009 TRIB ENA FAVORE CIARAMITARO S. RE (PGL N. 2 DEL 12/11/2009)

RIF. N. 1196 / 1 / 11 / 0

IMPONTO PROVVISORIO	VALUTA	COLLI	SPESA	IMPORTO PAGATO
RL. 415,00	DF 17.02.2014 ES	0,00 EN	0,00	RL. 415,00

PAGATO IL 17.02.2014

PER QUISTANZA
(FORMA PER ESTERO E LEGGIBILE)

IL TROVATO

MATRICE

STUDIO LEGALE TAMBE'

C.so Garibaldi, 192 - ☎ - 0934/464557 - Fax 0934-460273- 94612 Barrafranca (EN)
e-mail - DOTTPRS@studiolegaletambe'giuseppe.191.it -

Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543. c.p.c

TRIBUNALE DI ENNA

Per l'Impresa Ciaramitaro, nella qualità di capogruppo della R.T.I., tra la stessa e l'Impresa Gloria Luigi Francesco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Ciaramitaro Salvatore, con sede in Enna, elettivamente domiciliata in Barrafranca, C.so Garibaldi, n.192 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tambe' dal quale e' rappresentata e assistita congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Calogero Ariosto del Foro di Caltanissetta, come da procura in calce al presente atto, rilasciata in data 28.10.2009

PREMESSO

- che l'istante è creditore nei confronti del Comune di Barrafranca della complessiva somma di euro 34. 411,44 portata all'atto di precetto, notificato in data 27/10/09, e pedissequo al seguente titolo esecutivo: sentenza n. 35/09 della Corte di Appello di Caltanissetta nel giudizio n. 125/2000 notificata in forma esecutiva giorno 11.06.2009; oltre interessi al soddisfo + spese occorrente

- che il debitore intimato nulla ha pagato;

Ritenuto

- che il Comune di Barrafranca è titolare di un conto corrente bancario presso la Banca Popolare Italiana, agenzia di Barrafranca, corrente in Barrafranca, C.so Garibaldi, n.475;

- che l'istante intende sottoporre a pignoramento tutte le somme depositate sul conto corrente presso l'Indicato Istituto di Credito, quale tesoriere del debitore, fino alla concorrenza del proprio credito indicato in precetto, oltre interessi e spese successive occorrente;

Tutto ciò premesso,

Tribunale Civile di Enna

Esecuzione mobiliare presso terzi n°476/09 R.G.Es.

Atto di costituzione di nuovo procuratore

Per l'Impresa Ciaramitaro Salvatore, p.i. 00367350865, nella qualità di capogruppo della R.T.I. con l'Impresa Gloria Luigi Francesco, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Ciaramitaro Salvatore, nato a Barrafranca il 29/04/1946, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Sergio Bonincontro, c.f. BNN SGM 69B27 G580T, Pec comunicata all'Ordine degli Avvocati di Enna: sergiomichele.bonincontro@avvocatienna.legalmail.it, tel. e fax 0934-464264, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Barrafranca, via F.lli Vasapoli n. 88, premesso:

- che con atto di pignoramento presso terzi, notificato alla debitrice e al terzo in data 12/11/2009, l'impresa Ciaramitaro Salvatore ha instaurato la procedura esecutiva n° 476/2009 R.G.Es. per il recupero coattivo delle somme dovute dal Comune di Barrafranca in virtù della Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n°85/2009 Reg. Sent.;

- che la Banca Popolare di Lodi con racc. a.r. datata 13/11/2009 rendeva la dichiarazione prevista dagli art. 543 e 547 c.p.c.;

- che il Comune di Barrafranca con ricorso in opposizione alla esecuzione/agli atti esecutivi ex artt 615 co. 2° c.p.c. e 617 co. 2° c.p.c. ha eccepito la nullità del pignoramento poiché notificato ad un istituto di credito oggi non più esistente; l'impignorabilità delle somme in virtù della delibera di G.M. n°62 del 27/05/2009, nonché l'erronea quantificazione della somma dovuta per interessi e sorte capitale ed in ogni caso la compensazione parziale con la

Delega

Il sottoscritto n.q., dell'avv. Sergio Bonincontro rappresentarmi e difendere nella presente procedura, tutti gli stati e gradi an dell'eventuale opposizio conferendo ogni facoltà legge compresa quella di c ciliare, transigere, propo domande riconvenzionali rinunciare agli atti del giu zio. Autorizzo il trattame dei miei dati anche sensibili sensi della normativa s privacy anche con mezzi formatici.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Barrafranca Via F.lli Vasapoli n. 88

Firma

Sergio Bonincontro
S. Bonincontro

Per autentica

Barrafranca li 09/07/2011

Avv. Sergio Bonincontro

S. Bonincontro

TRIBUNALE DI ENNA

REP. 131 / 14

PROCEDURA ESECUTIVA N.476/2009 RG

IL G.E.

- A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 18 dicembre 2013;
- Richiamato il verbale di causa;
- Esaminate le note difensive prodotte nei termini (scadenza 18 gennaio 2014);
- Visti gli atti della presente procedura esecutiva;
- Vista l'ordinanza emessa dal giudice in data 17/7/13, che ha sospeso parzialmente la procedura esecutiva;
- Preso atto che il Tribunale di Enna con provvedimento, datato 9/1/14, ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal GE in data 17/7/13, in atti

LIQUIDA

- le spese della presente fase esecutiva nella complessiva misura di Euro 2150,00, di cui €. 150,00 per spese vive ed €. 2000,00 per l'attività giudiziale, oltre IVA e CPA come per legge.

Visti gli artt. 510 e 542 c.p.c

- letta la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c dal terzo pignorato tesoriere Banca popolare di Lodi, ora Banca popolare Italiana -agenzia di Barrafranca-, in atti;
- ritenuta non valida la delibera di impignorabilità ex art. 159 TUEL (v. l'ordinanza emessa dal GE in data 17/7/13, in atti)

ASSEGNA

- al creditore procedente impresa **Ciaramitaro Salvatore nq di capogruppo della RTI, in persona del rapp. legale pro-tempore**, la somma complessiva di €. 77719,24, per credito specificato nell'ordinanza emessa dal GE in data 17/7/13, comprensiva di registrazione sentenza CTU, spese legali liquidate in sentenza e specifica precetto (v. nota del credito in atti) in atti, oltre gli interessi legali sulla sorte

capitale di €. 21263,59, con decorrenza dal 19 dicembre 2013, fino all'effettivo soddisfo, nonché le superiori spese liquidate e quelle successive occorrente compresa l'eventuale tassa di registrazione del presente provvedimento,

ORDINA

- al terzo pignorato sopraindicato, di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente sopraindicato, con esonero da ogni responsabilità.

DICHIARA - estinta la presente procedura esecutiva ed **AUTORIZZA** il ritiro dei titoli.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Enna, 4 febbraio 2014.

Deposito in Cancelleria
del Tribunale di Enna
oggi 04.02.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Filippo Saraniti





TRIBUNALE DI ENNA

E' copia conforme all'originale che si rilascia, per la prima volta a richiesta dell'avv. Scip. Buoniventuro - Enna n.q., con la seguente formula esecutiva:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Enna, 10.2.2014

F.to Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Filippo Saranti

E' copia conforme all'originale.

Enna 10.2.2014



Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Filippo Saranti

SPECIFICA
DIRITTI DI PROCURATORE DOPO IL RILASCIO

- DISAMINA	€ 26,00
- CONSULTAZIONI	€ 103,00
- CORRISPONDENZA	€ 103,00
- RICHIESTA N° 2 COPIE	€ 32,00
- ESAME ORDINANZA ASSEGNAZIONE	€ 52,00
- RITIRO FASCICOLO	€ 26,00
- RICHIESTA NOTIFICA	€ 26,00
- ESAME RELATA	€ 26,00
- REDAZIONE SPECIFICA	€ 52,00
- COLLAZIONE	€ 31,00
	TOTALE € 477,00
SPESE GEN.	€ 59,63
CIPA AL 4%	€ 21,47
IVA AL 22%	€ 122,78
	TOTALE € 680,87
DIRITTI RILASCIO	€ 20,52
	TOT. SPEC. DOPO IL RILASCIO € 700,39

RIEPILOGO

- SOMMA ASSEGNATA	€ 77.719,24
- INTERESSI SU € 21.263,59 DAL 19/12/2013	€ 41,37
- SPESE DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI, COMPRENSIVI DI SPESE GENERALI, CIPA ED IVA DOVUTI PER LEGGE	€ 2.954,80
- SPESE E DIRITTI DOPO IL RILASCIO COME DA SPECIFICA	€ 700,39
IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	€ 81.415,80

Il proc. legale
avv. Sergio Bonincontro

S. Bonincontro

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Sergio Bonincontro n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNIEP presso il Tribunale di Enna, ho notificato il su esteso provvedimento di assegnazione delle somme alla Banco Popolare, già Banca Popolare di Lodi, filiale di Barrafranca, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Corso Garibaldi n°475, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

*Sf. Lo Porto Luigi H.
D. Raffone*

S. Morillo

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CONCELA FERRARO

Ente 0039810 COMUNE DI BARRAFRANCA
Pignoramento N. 0000002 Stato ATTIVO

Causale: UD 26/11/2009

Data Notifica: 12.11.2009 Data Udienza: 26.11.2009

Pignorante: IMPRESA CIARAMITARO

Imp. Pignorato: 100.000,00
Imp. da Pagare: 100.000,00

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

*** QUIETANZA ***
 DATA 17.02.2014

ENTE/ES	PROV/U			

*** QUIETANZA N. 433 ***

IL SOTTOSCRITTO CIARAMITARO SALVATORE

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

LA IMPORTO DI EURO 81.415,20 ***** (OTTANTANMILAGUATTROCENTOQUINDICI/80*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : ASSEGNAZIONE N476/2009 TRIB ENA FAVORE CIARAMITARO S.RE (PGL N. 2 DEL 12/11/2009

RIF. N012486 / 1 / 01 / 0

IMPORTO PROV.V.	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
81.415,20	17.02.2014 ES	0,00 EN	0,00	81.415,20

PAGATO IL 17.02.2014

PER QUIETANZA
 (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

(IL CASIERO)

MATRICE



STUDIO LEGALE TAMBE'

C.so Garibaldi, 192 - ☎ - 0934/464557 - Fax 0934-400273- 94012 Barrafranca (EN)
e-mail -DOTTPR25@studiolegaletambegiuseppe.191.it-

COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA
12.11.09 016880
CAT. CL. FASC.

Comune di Barrafranca
Prot. Gab. n° 3029 d. 13/11/09

Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543. c.p.c

TRIBUNALE DI ENNA

Per l'Impresa Ciaramitaro, nella qualità di capogruppo della R.T.I., tra la stessa e l'Impresa Gloria Luigi Francesco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Ciaramitaro Salvatore, con sede in Enna, elettivamente domiciliata in Barrafranca, C.so Garibaldi, n.192 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tambe' dal quale e' rappresentata e assistita congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Calogero Ariosto del Foro di Caltanissetta, come da procura in calce al presente atto, rilasciata in data 28.10.2009

PREMESSO

-che l'istante è creditore nei confronti del Comune di Barrafranca della complessiva somma di euro 84. 411,44 portata all'atto di precetto, notificato in data 27/10/09, e pedissequo al seguente titolo esecutivo: sentenza n. 85/09 della Corte di Appello di Caltanissetta nel giudizio n. 125/2000 notificata in forma esecutiva giorno 11.06.2009; oltre interessi al soddisfo + spese occorrente

- che il debitore intimato nulla ha pagato;

Ritenuto

- che il Comune di Barrafranca è titolare di un conto corrente bancario presso la Banca Popolare Italiana, agenzia di Barrafranca, corrente in Barrafranca, C.so Garibaldi, n.475;

- che l'istante intende sottoporre a pignoramento tutte le somme depositate sul conto corrente presso l'indicato Istituto di Credito, quale tesoriere del debitore, fino alla concorrenza del proprio credito indicato in precetto, oltre interessi e spese successive occorrente;

Tutto ciò premesso,

*molinare
Capo 2° del Cuiantoro
Capo 3° del Cuiantoro
S. Giuseppe
V. Simile*

CITA

- Il Comune di Barrafranca in persona del Sindaco Ferrigno Angelo - legale rappresentante pro-tempore;
 - La Banca Popolare Italiana, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Ufficio dell'Istituto, sito in Barrafranca (EN) C.so Garibaldi n.457, a comparire all'udienza che si terrà il giorno 26.11.2009, alle ore 9:00, davanti il Tribunale di Enna, nell'ufficio del Giudice delle Esecuzioni che sarà designato, la seconda perchè renda la dichiarazioni di cui all'art 547c.p.c., ed il primo perchè presente alla dichiarazione e agli ulteriori atti. con espressa avvertenza che non comparendo si procederà come per legge.
- Con rivalsa di spese e di onorari, e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

09.11.2009

Avv. Giuseppe Tambè

Ad istanza della impresa Ciaramitaro Salvatore, domiciliata e rappresentata come in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di Enna, in virtù ed esecuzione della suddetta Sentenza n. 85/09 della Corte di Appello di Caltanissetta e dell'atto di precetto notificato in data 27.10.2009 con cui il creditore Istante ha intimato il pagamento della somma di € 84.411, 44 per sorte, spese, competenze ed onorari, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre le successive occorrenze per interessi e spese, in forza dello stesso titolo

Ho pignorato

a tutti gli effetti di legge, tutte le somme, nei limiti consentiti dalla legge, dovute a qualsiasi titolo o causa dalla Banca Popolare Italiana e ciò fino alla concorrenza di € 100.000,00 dell'art. 546, I comma c.p.c. comprensiva del credito per cui si procede e delle spese del presente procedimento, oltre gli interessi maturati e maturandi.

A tal fine ho fatto formale ingiunzione ai sensi dell'art. 492 I comma c.p.c. al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento;

- ho rivolto invito ai sensi dell'art. 492 II comma c.p.c. all'esecutato ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha la sede il Giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata od il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni allo stesso diretto saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice;

- ho rivolto formale avvertimento ai sensi dell'art. 492 III, comma c.p.c. all'esecutato che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 532 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e degli altri relativi ai creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui il detto esecutato deve dare prova documentale;

- ho altresì intimato, ai sensi dell'art. 543, II comma c.p.c., alla Banca Popolare Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge.


In pari tempo ho notificato il su esteso atto di citazione rimettendone copia conforme a:

1) Comune di Barrafranca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, n.1

gestore con Ricev. At. n. 762/0635042-6 e mezzo del servizio

2- Alla Banca Popolare Italiana, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per ragioni della carica presso l'Istituto di Credito, sito in Barrafranca, C.so Garibaldi, n.457

11.11.2009



Reg. n. 1000/2009

Comune di Barrafranca
Prot. Gob. n° 2876 del 28/10/09



[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE TAMBE'

Patrocinio in Cassazione

C.so Garibaldi, 192 - ☎ 0934/464557 - Fax 0934-400273- 94012 Barrafranca
e-mail - DOTTPR25@studiolegaletambegiuseppe.191.it

COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA
27.10.09 016048
CAT. N. 1000 FASC.

Atto di Precetto

Per l'Impresa Ciaramitaro, nella qualità di capogruppo della R.T.I., tra la stessa e l'Impresa Gloria Luigi Francesco, in personala del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Ciaramitaro Salvatore, con sede in Enna, elettivamente domiciliata in Barrafranca, C.so Garibaldi, n.192 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tambe' dal quale e' rappresentata e assistita congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Calogero Ariosto del Foro di Caltanissetta, come da procura in calce al presente atto

Premesso

che con sentenza n.85/2009 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 18.03.2009, depositata il 10.04.2009, nel giudizio n. 125/2000 RG- è stato così statuito: "... la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Impresa Ciaramitaro Salvatore, anche nella qualità di capogruppo tra la stessa e l'Impresa Gloria Luigi Francesco, nei confronti del Comune di Barrafranca ed avverso la sentenza n.308/99 del 12.07.1999 del Tribunale di Enna, in parziale riforma della medesima, condanna il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno provocato all'impresa appellante per i titoli di cui in motivazione, danno che liquida nel totale in euro 54.319,08 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, detraendo dalla predetta somma quanto già pagato in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna il Comune di Barrafranca al pagamento delle spese processuali in favore dell'impresa appellante, spese che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per spese, euro 1.500,00 per onorario, oltre iva e cpa ed oltre le spese di supplemento di c.t.u.....";

che la suddetta sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta e' stata già nota focata al Comune di Barrafranca in data 11.06.2009, con spedizione esecutiva apposta il 28.05.2009 dalla cancelleria civile;

che il Comune di Barrafranca, in persona del sindaco pro tempore, assistito dall'avv. Franco Puzzo del Foro di Enna, proponeva opposizione al precetto, lamentando :a) un errore nel calcolo degli interessi, fatto dall'intimante impresa, calcolo che andava effettuato a partire dalla data della domanda giudiziale e non dal 12.06.1988; b) un errore nella determinazione del residuo capitale che secondo l'opponente Comune di Barrafranca è pari a euro 21.263,59 mentre l'intimante aveva richiesto euro 23.399,86;

molinare a:
1 - Rep. n° 1000 Barrafranca
- Rep. n° 5000 Anni. Caltanissetta
- ...

c) inosservanza del termine di 120 giorni previsto dall'art.14 D.L. 669/96, convertito in legge 30/97 previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici economici per le esecuzioni dei provvedimenti giurisdizionali-

Ritenuto che:

- 1- la sentenza è stata notificata al Comune di Barrafranca in data 11 giugno 2009 ;
- 2- dalla contestuale notifica della sentenza , unitamente al precetto, effettuata in data 11.06.2009, e' trascorso il termine di rito di 120 giorni ;
- 3- la decisione della Corte di Appello di Caltanissetta non è stata impugnata nei termini di rito con la conseguenza che il titolo è divenuto esecutivo;
- 4- i rilievi sollevati dal Comune di Barrafranca con l'opposizione al precetto si possono ritenere superati da quanto intimato col presente atto, in particolare , il termine dei 120 giorni e' trascorso senza che il creditore procedente abbia, comunque, avviato e ultimato le procedure esecutive; la eccepita compensazione con il credito vantato dal Ciaramitaro della somma corrisposta dal Comune a titolo di svalutazione monetaria e' priva di fondamento poichè secondo quanto statuito dalla Corte di Appello "**.. condanna il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno provocato all'impresa appellante per i titoli di cui in motivazione, danno che liquida nel totale in euro 54.319,08, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, detraendo dalla predetta somma quanto già pagato in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.**" gli interessi vanno calcolati a far data dalla domanda di giudizio (ed è così che e' stato effettuato il conteggio con il presente precetto) , e dal totale vanno detratte le somme versate al Ciaramitaro dal Comune di Barrafranca in esecuzione della sentenza di primo grado ; Non è dato rilevare altra interpretazione o deduzione, attesa la chiarezza espositiva e dispositiva del giudice di appello-
- 5- la eccepita estinzione ,in parte qua, del credito vantato dall'istante per compensazione con il credito vantato dal Comune per euro 29.306,77 in forza di sentenza emessa dal Tribunale Penale di Enna n. 731/00, è priva di fondamento, tenuto conto che il Comune di Barrafranca ha accettato da Caltavuturo Angelo e Strazzanti Vittorio, quest'ultimo ex impiegato comunale, il pagamento pro -quota pari a $\frac{1}{4}$ dell'intera provvisionale disposta dal Tribunale di Enna- Sicchè calcolando che la quota che dovrebbe pagare il Ciaramitaro è pari a euro 9.399,95 , comprensiva di interessi legali a far data dal 01.01.2000 fino 30.10.2009 , se ne fa offerta formale autorizzando il debitore precettato a trattenere tale importo detraendolo dal totale intimato- Si segnala, comunque, che la parte rinuzia a quanto intimato con il precedente precetto notificato in data 11.06.2009, facendo salva la notifica della sentenza con spedizione esecutiva al Comune di Barrafranca, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore-

Tutto ciò premesso

INTIMA

Al COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del suo Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la CASA COMUNALE di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, con avvertenza che in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, seguenti somme di denaro:

Euro 54.319,08, quale sorte capitale statuita dalla Corte di Appello di Caltanissetta, n.

Euro 53.170,78, quali interessi legali calcolati dalla data della domanda giudiziale (14.03.1991) al 14.10.2009, così determinati

Data iniziale: 14-03-1991

Data finale: 14-10-2009

Capitale iniziale : € 54.319,00 pari a L. 106.176.250

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
14-03-1991	31-12-1991	10 %	293	€ 54.319,00	€ 4.360,40
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€ 54.319,00	€ 5.431,90
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€ 54.319,00	€ 5.431,90
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€ 54.319,00	€ 5.431,90
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€ 54.319,00	€ 5.431,90
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€ 54.319,00	€ 5.431,90
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€ 54.319,00	€ 2.715,95
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€ 54.319,00	€ 2.715,95
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€ 54.319,00	€ 1.357,98
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€ 54.319,00	€ 1.357,98
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 54.319,00	€ 1.001,17

01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 54.319,00	€ 1.629,57
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 54.319,00	€ 1.629,57
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 54.319,00	€ 1.357,98
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 54.319,00	€ 1.357,98
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 54.319,00	€ 1.357,98
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 54.319,00	€ 1.357,98
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 54.319,00	€ 1.629,57
01-01-2009	14-10-2009	3 %	287	€ 54.319,00	€ 1.281,33

Totale interessi : € 53.170,86 pari a L. 102.953.141

Capitale+Interessi : € 107.489,86 pari a L. 208.129.391

Detraendo dal totale – come statuito dalla sentenza della Corte di Appello – la somma di **euro 33.055,49** pagata al Ciaramitaro in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;

Euro 2.581,00 per la registrazione della sentenza;

Euro 2.033,24 per spese di CTU;

Euro 2.700,00 per spese giudiziali liquidate in sentenza di II° grado;

Euro 312,50 per 12,5% spese forfettarie

Euro 56,25 per c.p.a. 2%

Euro 573,75 per Iva 20%

Euro 754,19 per specifica a margine sentenza notificata in data 11.06.2009

Euro 966,14 per specifica qui di seguito al presente atto e così la complessiva somma di **euro 84.411,44** oltre interessi maturandi fino al soddisfo, spese di notifica e successive occorrente, con espresso avvertimento che trascorso, infruttuosamente, il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nelle forme di legge.

Specifica di precetto	
Spese vive	
Dattilografia	€. 5.00
Totale	€. 5.00
Diritti di procuratore	
Disamina	€. 26.00
Autentica firma	€. 26.00
Atto di precetto	€.103.00
Onorario atto di precetto	€.145.00
Collazione atto di precetto	€. 31.00
Rich.Notif.precetto e sentenza	€. 26.00
Ritiro detto	€. 26.00
Esame relata	€. 26.00
Consultazioni	€.103.00
Corrispondenza	€.103.00
Presente nota	€. 52.00
Collazione	€. 31.00,
Totale	€.698.00

12,5 % spese forf.	€. 87.25
c.a. 2%	€. 15.70
iva 20%	€.160.19

Riepilogo	
Spese vive	€. 5.00
Competenze	€.698.00
12,5% spese forf.	€. 87.25
c.a. 2%	€. 15.70
iva 20%	€.160.19
Totale	€.966.14

Nit

Riepilogo:

Euro 54.319,08 risarcimento danno stabilito dalla Corte
Euro 53.170,78, interessi legali dalla domanda
Euro 2.581,00 spese registrazione sentenza
Euro 2.033,24 spese C.T.U.
Euro 2.700,00 spese legali
Euro 312,50 12,5 % spese forfettarie
Euro 56,25 c.a.
Euro 573,75 IVA 2°%
Euro 754,19 specifica a margine sentenza
Euro 966,14 specifica precetto

Totale 117.466,93 - meno

33.055,59 somma ricevuta dal Ciaramitaro Salvatore in forza della sentenza di primo grado-

Euro 84.411,44 Totale complessivo dovuto oggi-

Da tale somma il Comune di Barrafranca potrà trattenere la somma di Euro 9.110,95 , quale quota parte relativa alla provvisoria disposta dal Tribunale di Enna con sentenza n. 731/2000 del 14.11.2000 , somma comprensiva anche degli interessi legall , tenuto conto che tale determinazione è stata assunta dal Comune , anche, nei confronti degli altri coobbligati e conseguentemente pagare entro il termine superiormente intimato EURO 75.300,49.

23.10.2009

Avv. Giuseppe Tambè



Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di esecuzione forzata del 17/02/2014 promossa dall'Impresa Ciaramitaro.

Il Capo del I Settore

Premesso:

- che con Sentenza n. 85/2009, emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 18/03/2009, depositata il 10/04/2009, nel giudizio n. 125/2000 R. G. è stato statuito, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Enna n. 308 del 12/07/1999, di condannare il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno provocato all'Impresa appellante Ciaramitaro Salvatore n. q. capo gruppo della R.T.I tra la stessa e l'impresa Gloria Luigi Francesco, nella misura di € 54.319,08 oltre interessi legali e spese processuali;
- che tale sentenza, resa esecutiva il 28/05/2009, è stata notificata al Comune di Barrafranca in data 11/06/2009;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- l'Atto di precetto, notificato il 27/10/2009, con cui veniva intimato al Comune di Barrafranca di pagare la complessiva somma di € 75.309,49;
- l'Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 del c. p. c., notificato in data 12/11/2009 dall'Impresa Ciaramitaro, in qualità di capo gruppo della R.T.I.;
- la Deliberazione di G.C. n. 127 del 20/11/2009, con la quale veniva conferito incarico legale per proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 cpc sopra richiamato;
- l'Ordinanza emessa dal G. E. nel procedimento esecutivo n. 476/09 R. G. Esec. Mob. Tribunale di Enna – Impresa Ciaramitaro /Comune, con la quale, pronunciandosi sulla sospensione dell'esecuzione, accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente alla somma di € 8.407,27, dovuta a titolo di quota interessi e non accetta la compensazione del credito opposto;
- l'Ordinanza Rep. n. 131/14, emessa dal G. E. nella procedura esecutiva n. 476/2009, che assegna al creditore procedente Impresa Ciaramitaro Salvatore n.q. di capogruppo della RTI, in persona del rapp. legale pro-tempore, la somma complessiva di € 77.719,24, per credito specificato nell'ordinanza emessa dal G. E. in data 17/7/13, comprensiva di registrazione sentenza CTU, spese legali liquidate in sentenza e specifica precetto in atti, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale di € 21.263,59, con decorrenza dal 19 dicembre 2013, fino all'effettivo soddisfo, nonché le superiori spese liquidate e quelle successive occorrente, compresa l'eventuale tassa di registrazione del provvedimento, nella misura complessiva di € 81.415,80 e ordina al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente;
- la quietanza n. 438 del 17/02/2014, con la quale il Sig. Ciaramitaro Salvatore dichiara di avere ricevuto dal Tesoriere del Comune di Barrafranca l'importo di € 81.415,80, per la causale di cui sopra;

Vista la Determinazione del Capo del I Settore n. 57/290 del 29/04/2014 con la quale si è proceduto alla regolarizzazione della partita contabile a seguito di esecuzione forzata del 17/02/2014, impegnando la somma di € 81.415,80 sul Cap. 2163 "Fondo debiti fuori bilancio – residui", con l'intesa di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Delibera n. 2/2005/Cons. Delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti Sez. Sicilia, pronunciata in Camera di Consiglio in data 23/02/2005, nella quale si dispone che il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale, per ciò che concerne le sentenze esecutive, ha una mera funzione



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- I SETTORE -
UFFICIO CONTENZIOSO

Allegato alla proposta di deliberazione per il C. C. di riconoscimento del debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. _____ del _____

Oggetto della spesa: Esecuzione forzata a seguito di Ordinanza emessa il 17/02/2014 dal G. E. - Rep. 131/14 - nella procedura esecutiva n. 476/09 promossa dall'Impresa Ciaramitaro.

Generalità del Creditore: Sig. Ciaramitaro Salvatore.

Importo da liquidare: € 81.415,80

Tipologia del debito: Sentenza Tribunale di Enna n. 85/2009 – Procedura esecutiva n. 476/09 conclusasi con Ordinanza del G. E. n. 131/14.

Relazione sulla formazione del debito: Con Sentenza n. 85/2009, emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 18/03/2009, depositata il 10/04/2009, nel giudizio n. 125/2000 R. G. è stato statuito, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Enna n. 308 del 12/07/1999, di condannare il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno provocato all'Impresa appellante Ciaramitaro Salvatore n. q. di capo gruppo della R.T.I tra la stessa e l'impresa Gloria Luigi Francesco, nella misura di € 54.319,08 oltre interessi legali e spese processuali;

Stante l'inadempimento dell'Ente debitore, il ricorrente ha promosso atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi al quale è stato proposto, da parte del Comune, relativo ricorso in opposizione.

Il G. E., in un primo momento, con propria Ordinanza del 17/7/2013, pronunciandosi sulla sospensione dell'esecuzione, ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla somma di € 8.407,27, dovuta a titolo di quota interessi e non ha accettato la compensazione del credito opposto. Successivamente, con l'Ordinanza Rep. n. 131/14, ha assegnato al creditore precedente la somma complessiva di € 77.719,24, per credito specificato nell'ordinanza emessa dal G. E. in data 17/7/13, comprensiva di registrazione sentenza CTU, spese legali liquidate in sentenza e specifica precetto in atti, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale di € 21.263,59, con decorrenza dal 19 dicembre 2013, fino all'effettivo soddisfo, nonché le superiori spese liquidate e quelle successive occorrente, compresa l'eventuale tassa di registrazione del provvedimento, nella misura complessiva di € 81.415,80 e ha ordinato al terzo pignorato di pagare le somme sopra assegnate al creditore precedente.

Con quietanza n. 438 del 17/02/2014, il Sig. Ciaramitaro Salvatore ha dichiarato di avere ricevuto dal Tesoriere del Comune di Barrafranca l'importo di € 81.415,80, per la causale di cui sopra.

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000.

Si allega Determinazione del Capo del I Settore n. 57/290 del 29/04/2014.

Barrafranca, 05/05/2014



IL CAPO DEL I SETTORE
D. ssa G. Crescimanna


ricognitiva, ben potendo procedere al pagamento del debito anche prima della deliberazione consiliare, al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa;

Ritenuto di dovere provvedere,

Propone al Consiglio Comunale

un atto deliberativo che disponga di procedere al riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio di cui all'Ordinanza Rep. n. 131/14, emessa dal G. E nella procedura esecutiva n. 476/2009, che assegna al creditore procedente Impresa Ciaramitaro Salvatore n.q. di capogruppo della RTI, la somma complessiva di € 81.415,80.

Il Capo del I Settore
Dott. ssa G. Crescimanna



PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere
Barrafranca, li 05-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30 del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria al cap.
.....

Barrafranca, li 05/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA

→ Al Presidente del Consiglio Comunale
e p e Al Capo del I Settore
Ufficio Contenzioso
Al Capo del II Settore
Al Sindaco
Al Segretario Generale



Oggetto: richiesta parere riconoscimento debiti fuori bilancio proposti per il riconoscimento nella seduta del C.C. del 7 luglio 2014.

Esprime i seguenti pareri

- Debito verso Sig. Giuseppe Zuccalà a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.

Questo collegio si è già espresso favorevolmente sul riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio con parere del 18/03/14 che si allega.

- Debito verso Geol. Dott. Walter Russo per la liquidazione della fattura n. 12/2013 del 12/08/2013 relativa agli Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico nello specifico al consolidamento delle pendici di via Catania.

Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla prestazione professionale relativa alla redazione della relazione geologica, alle indagini e prove di laboratorio per i lavori di consolidamento delle pendici di via Catania.

- Debiti verso Avv. Giuseppe Zuccalà a seguito della difesa dell'ente nel Procedimento Civile n. 130/2009 R.G. e successivo decreto ingiuntivo non opposto e conseguente giudizio di ottemperanza.

Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal giudizio per il

pagamento della suddetta prestazione professionale.

- **Debiti verso l'impresa Ciaramitaro Salvatore a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 85/2009 e successiva Ordinanza Rep. N. 131/14 del Giudice delle Esecuzioni di Enna.**

Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 85/2009.

- **Debiti verso il Dott. Giamprimo Luglio, nominato C.T.U. nel procedimento Ciaramitaro/Comune di Barrafranca nella causa di opposizione al pignoramento R.G. 476/2009 presso il G.E. Tribunale di Enna.**


Questo collegio effettuate le dovute valutazioni esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla liquidazione delle competenze del C.T.U. Dott. Giamprimo Luglio nel procedimento R.G. 476/2009 Tribunale di Enna.

Distinti saluti

Barrafranca, 01 luglio 2014

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè



COT

COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0003672 del 19/03/2014



Al Capo del I Settore
Ufficio Contenzioso
e p e Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Capo del II Settore
Al Sindaco
Al Segretario Generale

Oggetto: richiesta parere riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 19/12/2012 e Sentenza TAR Sicilia – Catania n. 331/2014.

Esaminata la documentazione prodotta effettuate le dovute valutazioni

Esprime


parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla soccombenza in giudizio dell'ente nella causa presso il Tribunale di Enna N. 647/2012 RGI promossa dal Sig. Zuccalà Giuseppe;

Distinti saluti

Barrafranca, 18 marzo 2014

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè



TRIBUNALE DI ENNA

REP. 131 / 14

PROCEDURA ESECUTIVA N.476/2009 RG

IL G.E.

- A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 18 dicembre 2013;
- Richiamato il verbale di causa;
- Esaminate le note difensive prodotte nei termini (scadenza 18 gennaio 2014);
- Visti gli atti della presente procedura esecutiva;
- Vista l'ordinanza emessa dal giudice in data 17/7/13, che ha sospeso parzialmente la procedura esecutiva;
- Preso atto che il Tribunale di Enna con provvedimento, datato 9/1/14, ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal GE in data 17/7/13, in atti

LIQUIDA

- le spese della presente fase esecutiva nella complessiva misura di Euro 2150,00, di cui €. 150,00 per spese vive ed €. 2000,00 per l'attività giudiziale, oltre IVA e CPA come per legge.

Visti gli artt. 510 e 542 c.p.c

- letta la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c dal terzo pignorato tesoriere Banca popolare di Lodi, ora Banca popolare Italiana -agenzia di Barrafranca-, in atti;
- ritenuta non valida la delibera di impignorabilità ex art. 159 TUEL (v. l'ordinanza emessa dal GE in data 17/7/13, in atti)

ASSEGNA

- al creditore procedente impresa **Ciaramitaro Salvatore nq di capogruppo della RTI, in persona del rapp. legale pro-tempore**, la somma complessiva di €. 77719,24, per credito specificato nell'ordinanza emessa dal GE in data 17/7/13, comprensiva di registrazione sentenza CTU, spese legali liquidate in sentenza e specifica precetto (v. nota del credito in atti) in atti, oltre gli interessi legali sulla sorte

capitale di €. 21263,59, con decorrenza dal 19 dicembre 2013, fino all'effettivo soddisfo, nonché le superiori spese liquidate e quelle successive occorrente compresa l'eventuale tassa di registrazione del presente provvedimento,

ORDINA

- al terzo pignorato sopraindicato, di pagare le somme sopra assegnate al creditore procedente sopraindicato, con esonero da ogni responsabilità.

DICHIARA - estinta la presente procedura esecutiva ed **AUTORIZZA** il ritiro dei titoli.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Enna, 4 febbraio 2014.

Depositorio del Tribunale di Enna
07.02.2014
oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe Saraniti





TRIBUNALE DI ENNA

E' copia conforme all'originale che si rilascia, per la prima volta a richiesta dell'avv. Sefto Buemincenzo - Enna n.q., con la seguente formula esecutiva:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Enna, 10.2.2014

F.to Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Filippo Saranti

E' copia conforme all'originale.

Enna 10.2.2014



Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Filippo Saranti

SPECIFICA
DIRITTI DI PROCURATORE DOPO IL RILASCIO

- DISAMINA	€ 26,00
- CONSULTAZIONI	€ 103,00
- CORRISPONDENZA	€ 103,00
- RICHIESTA N° 2 COPIE	€ 32,00
- ESAME ORDINANZA ASSEGNAZIONE	€ 52,00
- RITIRO FASCICOLO	€ 26,00
- RICHIESTA NOTIFICA	€ 26,00
- ESAME RELATA	€ 26,00
- REDAZIONE SPECIFICA	€ 52,00
- COLLAZIONE	€ 31,00
	TOTALE € 477,00
SPESE GEN.	€ 59,63
CIPA AL 4%	€ 21,47
IVA AL 22%	€ 122,78
	TOTALE € 680,87
DIRITTI RILASCIO	€ 20,52
	TOT. SPEC. DOPO IL RILASCIO € 700,39

RIEPILOGO

- SOMMA ASSEGNATA	€ 77.719,24
- INTERESSI SU € 21.263,59 DAL 19/12/2013	€ 41,37
- SPESE DIRITTI E ONORARI LIQUIDATI, COMPRESIVI DI SPESE GENERALI, CIPA ED IVA DOVUTI PER LEGGE	€ 2.954,80
- SPESE E DIRITTI DOPO IL RILASCIO COME DA SPECIFICA	€ 700,39
IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO	€ 81.415,80

Il proc. legale
avv. Sergio Bonincontro

S. Bonincontro

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Sergio Bonincontro n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Enna, ho notificato il su esteso provvedimento di assegnazione delle somme alla Banco Popolare, già Banca Popolare di Lodi, filiale di Barrafranca, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Corso Garibaldi n°475, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

*Sf. Lo Porto Luigi M.
Donelloni*

S. Motta

TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Conoscenza

COPIA

STUDIO LEGALE
Avv. Calogero ARIOSTO
PATROGINANTE IN CASSAZIONE
Viale Sicilia, 176 - Tel./Fax: 0934.553611
93100 - CALTANISSETTA
Cod. Fisc.: RST CGR 68H18 B429J
Partita I.V.A.: 01125370856

N. 00100 Reg. Trib.
N. 125/2000 Reg. Trib.
N. 66/00 Trib.
N. 176/04 G. I.
N. 576/09 Trib.
N. 127 Reg.


LA CAUSA È IN GARANZIA
PROV. DI CANTÀ
11 0509 009393
C.A. CL. IASD.



*ATO 2°
S. Lucia
Caltanissetta*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

*Oggetto: Appello a restituzione
del Tribunale di Enna
n° 308/99 in tema
di "compartimento"*



SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| EDUARDO VULLO | PRESIDENTE |
| FRANCESCO PROVENZANO | CONSIGLIERE REL. EST. |
| ANTONINO L. PORRACCILO | CONSIGLIERE |



Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella controversia civile iscritta al n°125/2000 del
R.G.A.C. promossa in grado di appello

DA

P.I. 00364350865

IMPRESA CIARAMITARO Salvatore, quale capogruppo della R.T.I.
C.F. CRM SVT46D29AG76 N
con l'impresa Gloria Luigi Francesco, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in
giudizio dall'Avv. Calogero Ariosto, per procura apposta a
margine dell'atto di appello, presso il cui studio in
Caltanissetta al viale Sicilia 176 ha eletto domicilio;

- appellante -

CONTRO

Handwritten signatures and notes at the bottom right, including names like 'Zachar' and 'Caltanissetta'.

COMUNE DI BARRAFRANCA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Vincenzo Spagnolo, per procura apposta a margine dell'atto di appello, e che ha eletto domicilio in Caltanissetta alla Piazza Giovanni XXIII n°8 presso l'Avv. Calogero Mancuso;

- appellata -

Conclusioni per l'appellante:

PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO

Reietta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza del GOA del Tribunale di Enna (sezione stralcio) n°308/1999 emessa nel giudizio n°237/1991 del 12.7/20.7.1999 ritenendo e dichiarando il colpevole inadempimento contrattuale del Comune di Barrafranca, condannare lo stesso in favore dell'appellante, al pagamento della somma di £.548.591.834 per le causali di cui all'atto di diffida e messa in mora notificato. In subordine in riforma della sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando il colpevole inadempimento contrattuale del comune di Barrafranca, condannare lo stesso in favore dell'appellante, al pagamento della somma di cui alla relazione di CTU svolta in giudizio, liquidata in £.238.009.227, con gli interessi moratori o comunque legali e rivalutazione monetaria, dal di dei dovuti pagamenti, all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.

conclusioni per l'appellato

PIACCIA ALLA CORTE



Respinte le contrarie difese respingere l'appello principale.

Accogliere per la forma e nel merito l'appello incidentale proposto dall'ente concludente ed in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, dichiarare inammissibili o, con qualsiasi altra statuizione, rigettare tutte le domande di parte attrice.

Conseguentemente ritenere e dichiarare l'appellante principale obbligato a restituire al Comune di Barrafranca la somma di £.73.371.688 pretesa ed ottenuta in forza della vis esecutiva della sentenza di primo grado con gli interessi di legge a far data dal giorno del pagamento a quello dell'effettiva restituzione dell'indicata somma.

Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e compensi di questo grado del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Impresa Ciaramitaro Salvatore, anche quale impresa capogruppo di un RTI, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna chiedendo il risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori di esecuzione di un appalto conferitole dal Comune di Barrafranca e relativi alla costruzione di strade nel quartiere Madunnuzza di quel centro, appalto su cui si erano innestate tre perizie di variante.

La sezione stralcio del Tribunale di Enna con sentenza n°308/99 accoglieva parzialmente la domanda e condannava il predetto Comune al risarcimento del danno quantificato in

£.27.879.700, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 12.6.1988.

La predetta quantificazione del danno emergeva da apposita c.t.u. disposta in quel grado, da cui il Tribunale estrapolava solo alcune delle voci di danno richieste dall'impresa, tra queste il danno determinato dall'erronea applicazione, nell'appalto, del prezzo relativo allo scavo di sbancamento, indicato in contratto per relationem e determinato poi in €.4.000 al mq. anziché in €.4.600 come da prezzario regionale vigente, il compenso revisionale relativo al maggior costo dei lavori, il prolungamento delle polizze fideiussorie, il costo dei conteggi revisionali e gli interessi per il mancato pagamento revisione prezzi. Il tutto con condanna del Comune di Barrafranca alle spese del procedimento.

Avverso tale decisione proponeva appello l'impresa Ciaramitaro sostenendo, invece, la liquidazione del danno in tutte le voci emerse dalla c.t.u. disposta, atteso che la stessa conteneva una intrinseca vis probatoria e, pertanto, il danno, nella sua interezza, andava liquidato in complessive £.548.591.834, o comunque una in quella maggior somma equitativamente determinata dalla Corte.

Si costituiva il Comune di Barrafranca, chiedendo il rigetto dell'appello principale perché la c.t.u. non poteva ritenersi un valido mezzo di prova, avendo essa compiti meramente descrittivi e di chiarimento tecnico, e che pertanto l'esistenza e l'ammontare dei predetti danni nn avevano alcun supporto probatorio.

Sosteneva peraltro il Comune di Barrafranca, con apposito appello incidentale, che poiché le sospensioni disposte dal Comune erano legittime, ed emesse nel rispetto della legge, nessuna responsabilità poteva essere addebitata all'ente territoriale per le conseguenze derivanti da tali sospensioni, e che, dunque, non era dovuto alcun risarcimento all'impresa appellante.

Ribadiva, ad ulteriore conferma, che il Giudice di primo grado non aveva operato alcun accertamento preliminare sulla legittimità delle sospensioni disposte, che, in quanto legittime escludevano l'esistenza di alcuna anomalia nel contratto, con la definitiva conseguenza del rigetto di ogni richiesta risarcitoria.

Anche in riferimento alla chiesta revisione prezzi, il Comune appellato rilevava che l'impresa aveva rinunciato ad ogni indennizzo, sosteneva poi l'erroneo calcolo operato dal c.t.u. perché la revisione prezzi era possibile solo per lavori di durata superiore ad un anno, ed a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, per come previsto dall'art.33 comma 3 della L.41/1986, in questo modo ogni calcolo avrebbe dovuto essere fatto su una somma residua di £.233.766.133. Per le altre voci di danno il Comune faceva rilevare che esse non erano dovute, proprio in forza del fatto che i prolungamenti degli interventi erano conseguenza di legittime sospensioni dei lavori disposte.

Sulle predette richieste delle parti la causa, precisate le conclusioni dinanzi all'istruttore, veniva all'udienza di



discussione del 7.1.2009, ove veniva posta in decisione dalla Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.

La fattispecie all'esame della Corte, in particolare la legittimità o meno delle sospensioni dei lavori negli appalti pubblici è regolata dal D.P.R. 1063/62.

Sostiene l'impresa che il danno alla stessa è derivato dal prolungamento delle sospensioni di lavori che hanno superato i limiti previsti dalla legge, così causando i danni indicati in citazione, mentre il Comune sostiene, per contro, la legittimità della sospensione e la conseguente irresponsabilità dello stesso in ordine al chiesto danno, perché il ritardo era conseguenza di legittime sospensioni.

Nell'appalto in questione venne disposta una prima sospensione dei lavori, in data 1.2.1988, fino al 18.1.1989, dovuta alla mancanza di fondi per il maggior importo derivante dalla perizia di variante. Poi i lavori vennero ulteriormente sospesi il 16.6.1989 per la mancata adozione dei provvedimenti ablatori nelle zone in cui dovevano essere effettuati i lavori e, da allora, perdurando la sospensione per oltre un anno, ne seguì la dichiarazione di risoluzione del contratto, comunicata dall'impresa appellante al Comune di Barrafranca e poi la presente azione risarcitoria.

La disciplina delle sospensioni dei lavori è regolata dall'art.30 del DPR 1063/62, che prevede tale facoltà qualora i lavori siano impediti da *cause di forza maggiore*,



condizioni climatologiche ovvero altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. (art.30 1° comma).

Lo stesso articolo 30 citato, al secondo comma, prevede la facoltà per l'Ingegnere capo di ordinare la sospensione dei lavori in atipiche altre ipotesi di pubblico interesse o necessità.

Premesso che le due sospensioni in questione non sono riconducibili a casi di forza maggiore, ovvero a condizioni climatologiche avverse, e che va dunque esclusa l'applicazione del primo comma dell'art.30 DPR 1063/62, la Corte rileva che esse non rientrano neanche nelle ipotesi atipiche di ragioni di pubblico interesse di cui al 2° comma dell'art.30 citato, in quanto le ragioni di pubblico interesse o necessità, che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste, né prevedibili dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'amministrazione medesima. (Cass.22.7.2004 n°13643).

La mancanza di fondi per l'esecuzione dei lavori, ovvero la mancata adozione preventiva dei provvedimenti ablatori della proprietà dei soggetti su cui le opere devono essere realizzate, in quanto eventi prevedibili con l'uso dell'ordinaria diligenza, non rientrano nelle ipotesi di ragioni di pubblico interesse, come sopra poste.

Devesi pertanto ritenere la illegittimità delle sospensioni disposte e la conseguente responsabilità



dell'amministrazione comunale di Barrafranca per i danni derivanti all'impresa da tali sospensioni.

Né trova applicazione l'ipotesi, evidenziata dal Comune di Barrafranca, che alla sospensione non segua necessariamente la richiesta risarcitoria dell'impresa, ove questa chieda il solo scioglimento dal contratto, per come prevede lo stesso secondo comma dell'art.30 DPR 1063/62.

Ed infatti, premesso la facoltà del solo scioglimento del contratto è prevista solo nelle ipotesi di sospensione legittima dei lavori, quindi nella configurazione dei presupposti di cui al'art.30 citato, e qui si versa, per come detto, in ipotesi diversa, in ogni caso l'impresa appellante ha chiesto fin dal suo primo atto il risarcimento del danno, con ciò manifestando in pieno la sua volontà di ottenere un effetto risarcitorio dall'inadempimento della P.A. e non di limitarsi al solo scioglimento del contratto. Per tutto quanto sopra esposto deve definitivamente ritenere l'illegittimità della sospensione dei lavori in questione e la conseguente responsabilità del comune di Barrafranca per il risarcimento richiesto.

In ordine al quantum di tale risarcimento, sulla base di quanto provato in giudizio, ritiene la Corte che sono dovute le somme calcolate dal ctu per lo scavo di sbancamento, avendo le parti, al momento del contratto, fatto riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche, in vigore all'epoca, che prevedeva il costo di £.4.600 al metro cubo, e non quello erroneamente indicato in contratto di £.4.000 al metro cubo.

Tale indicazione di prezzo, da ritenersi mero errore, va dunque corretta e ciò dà luogo ad un pagamento in favore dell'impresa Ciaramitaro di £.10.510.968, secondo i calcoli operati dal ctu, che vengono qui ratificati, perché esenti da vizi logici o di calcolo.

L'impresa va altresì risarcita delle somme spese per il prolungamento delle polizze fideiussorie, quale diretta conseguenza della sospensione dei lavori, tenuto conto che tali polizze avrebbero dovuto essere risolte alla data di conclusione fisiologica del contratto, ovvero nel mese di settembre 1988. Tali cifre sono quelle calcolate correttamente in c.t.u. ed indicate in £.5.081.880.

Va infine riconosciuto il mancato utile dell'impresa per il periodo di sospensione dei lavori, che può essere determinato secondo i criteri indicati dal c.t.u., cui si rimanda, in £.89.575.557, somma su cui vanno calcolati gli interessi legali, trattandosi di debito di valuta.

Va invece rigettata la richiesta di pagamento di somme a titolo di revisione prezzi, in quanto l'impresa non ha provato in giudizio che ci sia stato un accordo per la revisione prezzi.

Difatti tale circostanza deve necessariamente conseguire a specifico accordo tra l'appaltante e l'impresa appaltatrice, e solo allora si radica un diritto soggettivo pieno dell'appaltatore ad ottenere il prezzo revisionato, in mancanza la richiesta con cui l'appaltatore invoca il maggior importo a titolo di revisione prezzi deve essere deliberata dal Giudice amministrativo, (Cass.S.U.25.11.2008

n°28042) circostanza che non ha trovato riscontro nel procedimento in esame.

Lo stesso c.t.u. nel suo elaborato, a pag.2 dell'allegato, non indica e lascia in bianco la data della domanda revisionale e del protocollo relativo, con ciò ad ulteriore dimostrazione della mancanza sia di alcun accordo sia di alcuna richiesta sul punto, vanno conseguenzialmente rigettate le altre domande a questa connesse, quali i compensi per la redazione dei conteggi revisionali e gli interessi sugli stessi.

♀ Infine vanno ~~rigettate~~ le altre richieste di spese di ammortamento e mantenimento macchine ed attrezzature durante la sospensione e le spese sostenute per mantenimento del cantiere in stato di funzionalità perché le stesse non sono state rigorosamente provate.

Conclusivamente vanno riconosciute all'Impresa Ciaramitaro, a titolo di risarcimento del danno e per le voci sopra indicate £.105.176.405, pari a €.54.319,08, con interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, detratto quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, con relativo ricalcolo degli interessi.

Le spese del presente procedimento, liquidate in totale come in dispositivo, vanno compensate per metà e poste, per la restante metà, a carico del Comune di Barrafranca, prevalentemente soccombente.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Impresa Ciaramitaro Salvatore, anche nella qualità di

capogruppo tra la stessa e l'impresa Gloria Luigi Francesco, nei confronti del Comune di Barrafranca ed avverso la sentenza n°308 del 12.7.1999, in parziale riforma della medesima condanna il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno provocato all'impresa appellante per i titoli di cui in motivazione, danno che liquida nel totale in €.54.319,08, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, detraendo dalla predetta somma quanto già pagato in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna il Comune di Barrafranca al pagamento delle spese processuali in favore dell'impresa appellante, spese che liquida in €.2.700,00 di cui €.200,00 per spese, €.1.000,00 per diritti ed €.1.500,00 per onorario, oltre iva e cpa ed oltre le spese di supplemento di ctu.

Così deciso in Caltanissetta il 18.3.2009

Il Cons. estensore



Il Presidente



CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
10 APR. 2009
DEPOSITO IN CANCELLERIA CANCELLERIA

Cancelliere C
Sig.ra Macaluso Dora

CORTE DI APPELLO
CALTANISSETTA

Richiesta N. 9 Copie X 100 esecuzione
dall' Interesato Sig. Caramituro Salvatore
il 23/05/2009 del 2° uovo Tribunale di Caltanissetta R. C. N. 2007831X Defetto d'ame, il 22/04/09
rilasciata il 28/05/09
per un importo di € 18,88 + 4,13 (tassa registro)
Il Direttore

I diritti di cancelleria sono stati
corrisposti mediante marche per
ad € 9,64 X 2 + 4,13
in unico esemplare
apposte sull'atto originale.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Cancelliere C1
Sig.ra Macaluso Dora


CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA - IN OMBRA DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano ri-
chiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente
titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti
gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne
stano legalmente richiesti Spedizione esecutiva che si rilascia

a richiesta del procuratore legale
Sig. Caramituro Salvatore
nell'interesse di Imprese Caramituro Salvatore
Caltanissetta, li 28/05/09

IL CANCELLIERE
Cancelliere C1
Sig.ra Macaluso Dora

F.to



copia conforme all'originale
Caltanissetta, li 28/05/09
Il Direttore di Sezione
Cancelliere C1
Sig.ra Macaluso Dora